



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Unità di Progetto Eradicazione PSA
Prot. Uscita del 30/05/2016
nr. 0000322/Det./13
Classifica I.4.3.Fasc. 1 - 2016
01 - 80 - 00



Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Determinazione prot. n. 322 n.13 del 30 MAG. 2016

Oggetto: Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 5, n. 138 del 20.02.2016.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale

Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
- VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;
- VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D.L.vo 54/2004;
- VISTA la ridelimitazione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. L.vo 54/2004, approvata dall'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna;
- VISTO il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015 e modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015 e prot. 2, n. 25 del 20.11.2015;
- VISTA la propria determinazione prot. 138, n. 5 del 20.02.2016 con cui è stata approvata la "Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati";
- RITENUTO di dover prorogare, per l'anno 2016, il termine del 1° giugno previsto dagli articoli 2, 3 e 5 dalla citata determinazione n. 5, prot. 138 del 20.02.2016, al fine di consentire un più agevole adempimento degli obblighi ivi previsti, nell'ottica di una gestione efficiente dei provvedimenti di autorizzazione in deroga;
- RITENUTO inoltre, di dover integrare le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 9 che sono conseguentemente modificati;
- SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana

DETERMINA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto

Art. 1 Proroga dei termini

1. Il termine del 1° giugno fissato dagli articoli 2, 3 e 5 dal provvedimento "Modifica del Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati", adottato con determinazione n. 5, prot. 138 del 20.02.2016, è prorogato, per l'anno 2016, al 27 giugno 2016.

Art. 2 Modifica articoli 3, 5 e 9

1. All'articolo 3 della determinazione prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, dopo le parole "nominativo del cacciatore referente" sono aggiunte le seguenti "e del soggetto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza";
2. All'articolo 5.1.2, lettera b) della determinazione prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, dopo il punto "formale richiesta di deroga al divieto di caccia" è aggiunto il seguente punto "indicazione del soggetto da lui formalmente delegato che lo sostituisca in caso di assenza";
3. All'articolo 9, comma 1, della determinazione prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, dopo le parole "cacciatori referenti" sono aggiunte le seguenti "e dei relativi sostituti".

Art. 3 Disposizioni finali

1. Fatta salva la proroga di cui all'articolo 1 e le modifiche introdotte dall'articolo 2, si richiama integralmente il contenuto della Determinazione prot. 138, n. 5 del 20.02.2016 e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e rimangono invariati.

Art. 4 Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

Alessandro De Martini

[Handwritten signature]